

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
accompagnante un progetto di decreto legislativo che modifica
quello del 20 giugno 1958 concernente i capisezione militari

(del 31 maggio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 20 giugno 1958 il Gran Consiglio ha adottato il nuovo decreto legislativo concernente i capisezione militari, regolando in questi termini i capitoli relativi all'onorario e al contributo dello Stato:

Art. 9.

Onorario

La retribuzione del caposezione militare incombe al Comune.

L'onorario minimo è stabilito in base alla popolazione di ordinaria residenza, risultante dal censimento federale in vigore, secondo la seguente tariffa:

a) per i primi 200 abitanti	Fr. 0,80 per abitante
b) per gli ulteriori 200 ab.	Fr. 0,70 per abitante
c) per gli ulteriori 400 ab.	Fr. 0,60 per abitante
d) per gli ulteriori 200 ab.	Fr. 0,50 per abitante
e) per gli abitanti oltre ai 1000	Fr. 0,40 per abitante

In ogni caso l'onorario non può essere inferiore ai Fr. 100,—.

Il caposezione riceve, inoltre, l'8 % sull'incasso delle tasse militari, riservati i casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 11.

Contributo dello Stato

Lo Stato versa ai Comuni il 30 % dell'onorario minimo previsto nell'art. 9, ritenuto un minimo per Comune di Fr. 50,— e un massimo di Fr. 500,—.

Ai Comuni montani e rurali che si trovano in situazioni disagiate, tenuto conto del moltiplicatore d'imposta e di ogni altra condizione, questo contributo, su loro istanza e con decisione del Consiglio di Stato, può essere aumentato fino al 50 %, ritenuto il sussidio massimo complessivo di Fr. 500,—.

Qualora più Comuni di situazione disagiata si riuniscano in consorzio per la nomina di un caposezione militare unico, l'onorario è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni consorziati. In tal caso lo Stato versa il 50 % dell'onorario minimo.

Con decreto legislativo del 29 gennaio 1962 è stato modificato l'ultimo capoverso dell'art. 9 per tener conto della nuova situazione creata dalla legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare del 12 giugno 1959 e dalla relativa ordinanza di esecuzione del 14 dicembre 1959 (cfr. messaggio 5 dicembre 1961);

in luogo della partecipazione nella misura dell'8 % al gettito delle tasse, si è introdotta un'indennità fissa di Fr. 3,50 per ogni assoggettato alla tassa militare.

Nel 1963 i capisezione militari — tramite la loro associazione cantonale — hanno presentato una domanda, successivamente rinnovata, di adeguamento del loro onorario.

Il Consiglio di Stato ritiene di poter proporre ora un adeguamento, e quindi la necessaria modifica del decreto legislativo 20 giugno 1958, tenuto conto particolarmente dell'aumentato indice del costo della vita ammontante a 180,5 punti nel gennaio del 1958 — data alla quale spiegava effetto il D.L. 20 giugno 1958 — salito a 220,1 punti a fine dicembre 1965 e a 222,5 punti a fine aprile 1966.

E' necessario inoltre rilevare che la citata modifica del 29 gennaio 1962 ha pure inciso sul compenso spettante alla grande maggioranza dei capisezione militari.

Ammesso il principio dell'aumento dell'onorario per le ragioni sopra esposte, appare preferibile procedere alla revisione della scala degli onorari stabilita dall'art. 9, anziché a una rivalutazione percentuale.

I capisezione militari chiedevano con la loro istanza del 1963 un aumento del 30 % dell'onorario di base fissato dall'art. 9 del D.L. 30 giugno 1958 e l'aumento del minimo dell'onorario stesso, portandolo da Fr. 100,— a Fr. 200,—. Chiedevano inoltre che per il contributo cantonale — stabilito dall'art. 11 del D.L. — il minimo fosse portato a Fr. 100,— e il massimo a Fr. 1.000,—.

Ora essi sostengono pure la revisione della scala degli onorari, proponendo la seguente tariffa: Fr. 1,— per i primi 500 abitanti, Fr. 0,80 per gli ulteriori 500 abitanti, Fr. 0,60 per gli abitanti oltre ai 1000. Chiedono inoltre l'aumento a Fr. 5,— dell'indennità per ogni assoggettato alla tassa militare, e infine l'introduzione dell'aumento automatico dell'onorario a dipendenza dell'aumento del costo della vita.

La rivendicazione non può essere accolta nella misura proposta. Occorre infatti ricercare una soluzione per cui il nuovo onorario copra in tutti i casi l'aumento intervenuto nel costo della vita, ma non si scosti sensibilmente dal risultato cui si giunge tenendo conto di questo aumento. Pertanto si propone di portare la quota minima per testa di popolazione a Fr. 1,— per i primi 200 abitanti, scalandola poi di Fr. 0,10 ogni 200 abitanti in più per giungere alla quota di Fr. 0,50 per gli abitanti oltre i 1000. L'onorario minimo viene aumentato da Fr. 100,— a Fr. 200,—. L'aumento così ottenuto varia fra il 25 e il 28,5 %, fatta eccezione per i Comuni con meno 200 abitanti, dove l'aumento è percentualmente più forte per effetto del raddoppio del minimo.

Per le stesse ragioni si può concedere un aumento dell'indennità per ogni assoggettato alla tassa militare, ma in misura limitata: da Fr. 3,50 a Fr. 4,—.

Data la natura particolare della retribuzione dei capisezione militari non si ritiene di introdurre una norma che preveda un adeguamento automatico all'onorario all'andamento del costo della vita.

L'attuale D.L. fissa uniformemente al 30 % il contributo dello Stato all'onorario dei capisezione militari, lasciando facoltà al Consiglio di Stato di aumentarlo fino al 50 % per Comuni montani e rurali in situazione economica disagiata. Di questa facoltà hanno domandato l'applicazione negli scorsi anni solo pochi Comuni.

Sembra ora giustificato introdurre per questo contributo il principio dell'adeguamento alla potenzialità finanziaria dei Comuni. Si propone pertanto un contributo statale variabile fra il 30 % e il 50 % da determinarsi appunto caso per caso in base alla potenzialità finanziaria dei Comuni, ritenuto che il minimo sarà versato ai Comuni finanziariamente forti, il 35 o 40 % a quelli finanziariamente medi e infine il 45 o 50 % ai Comuni finanziariamente deboli.

Il contributo minimo del Cantone, che è ora di Fr. 50,—, viene aumentato a Fr. 100,—. Quello massimo che è ora di Fr. 500,— viene aumentato a Fr. 1.000,—.

Il D.L. 20 giugno 1958 contiene una norma particolare (art. 11 cpv. 3) per quei Comuni di condizione disagiata che intendono consorzarsi per la nomina di un unico caposezione militare. Alla norma, intesa a promuovere la razionalizzazione del servizio dei capisezione militari, viene ora data portata generale.

Per l'insieme dei Comuni, l'adeguamento dell'onorario avrà per effetto di aumentare di circa 34.000,— franchi la spesa totale per l'onorario dei capisezione militari, che ammonta adesso — prescindendo dall'indennità di Fr. 3,50 per assoggettato — a Fr. 112.000,—. Questo aumento di Fr. 34.000,— andrà nella misura di Fr. 21.000,— ca. a carico del Cantone, le cui prestazioni saliranno infatti — tenuto conto della variazione del tasso di sussidiamento e dell'aumento del minimo e del massimo — da Fr. 30.000,— a Fr. 51.000,—. Circa Fr. 13.000,— andranno a carico dei Comuni, che versano oggi Fr. 82.000,— e verseranno domani Fr. 95.000,—.

Interamente a carico dello Stato andrà inoltre la spesa di Fr. 8.000,— circa dipendente dall'aumento da Fr. 3,50 a Fr. 4,— dell'indennità per ogni assoggettato: l'uscita per questo titolo salirà infatti da Fr. 57.000,— a Fr. 65.000,—.

Va notato che i Comuni — interpellati nell'ambito di una procedura di consultazione — hanno nella stragrande maggioranza espresso opinione favorevole all'aumento dell'onorario dei capisezione militari.

Considerato il fatto che la grandissima maggioranza dei capisezione militari riceve il proprio onorario annualmente, il nuovo onorario deve essere accordato per tutto l'anno 1966. Si propone quindi che il decreto abbia effetto retroattivo al 1. gennaio 1966.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che modifica quello del 20 giugno 1958 concernente i capisezione militari

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 31 maggio 1966 n. 1372 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli art. 9 e 11 del decreto legislativo 20 giugno 1958 concernente i capisezione militari sono modificati come segue :

Art. 9.

La retribuzione del caposezione militare incombe al Comune.

L'onorario minimo è stabilito in base alla popolazione di ordinaria residenza, risultante dal censimento federale in vigore, secondo la seguente tariffa :

a) per i primi 200 abitanti	Fr. 1,— per abitante
b) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,90 per abitante
c) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,80 per abitante
d) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,70 per abitante
e) per gli ulteriori 200 abitanti	Fr. 0,60 per abitante
f) per gli abitanti oltre ai 1000	Fr. 0,50 per abitante

In ogni caso l'onorario non può essere inferiore ai Fr. 200,—.

Il caposezione riceve inoltre un'indennità di Fr. 4,— per ogni assoggettato alla tassa, riservati i casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 11.

Lo Stato versa ai Comuni, secondo la loro capacità finanziaria, un contributo tra il 30 e il 50 % dell'onorario minimo previsto nell'art. 9, ritenuto un minimo per Comune di Fr. 100,— e un massimo di Fr. 1.000,—.

Qualora più Comuni si riuniscano in consorzio per la nomina di un caposezione militare unico, l'onorario è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni consorziati. In tal caso lo Stato versa il 50 % dell'onorario minimo.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore, con effetto retroattivo, a contare dal 1. gennaio 1966.